



## **AFFITTO DI POLTRONA/CABINA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA ED ESTETICA**

*I mutamenti della situazione socio-economica del Paese e le ripercussioni che tali cambiamenti hanno comportato sulle imprese del settore benessere, hanno indotto le Organizzazioni di categoria ad analizzare nuovi modelli di gestione aziendale che consentano – da una parte l'ottimizzazione e quindi la riduzione dei costi fissi per i titolari dei saloni di acconciatura e dei centri estetici e – dall'altra – la regolarizzazione delle prestazioni di quei soggetti che non avendo la disponibilità di tenere in piedi un'azienda regolare, spesso e volentieri svolgono l'attività in maniera completamente "sommersa" danneggiando in tal modo la Categoria e l'economia del Paese.*

*Si tratta di una nuova forma di collaborazione tra professionisti del settore, introdotta per la prima volta nel nostro paese da un avviso comune sottoscritto dalle parti sociali – Associazioni artigiane e Sindacato dei lavoratori.*

*L'istituto prevede la possibilità che un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico, conceda in uso un'area della propria attività (es. una poltrona o cabina) ad un'altra impresa individuale sprovvista di locali ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Naturalmente deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e debbono rispettarsi una serie di vincoli normativi e fiscali. Si tratta in sostanza di **una inedita forma di collaborazione tra imprese.***

*Già in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale del 3 ottobre 2011 era pertanto stata affrontata la tematica dell' "**affitto di poltrona/cabina**", che le stesse rappresentanze dei lavoratori avevano ritenuto un'opzione utile, ed era stato pertanto sottoscritto un avviso comune che, alle condizioni definite, prevedeva l'impegno congiunto a perorarla nei confronti delle competenti Istituzioni.*

*Confartigianato, pertanto, ha svolto una serie di approfondimenti mirati a verificare la fattibilità del modello e fornire alla Categoria indicazioni attendibili ed applicabili su tutto il territorio nazionale dato che, come è noto, tale strumento viene già utilizzato in alcune province, ma l'orientamento delle Istituzioni locali è disomogeneo e non ben definito.*

### **Sul piano contrattuale**

*La forma contrattuale tipicamente applicabile a questa fattispecie è la "gestione e godimento della cosa produttiva", così come prevista dall'art.1615 del Codice Civile. Si tratta, cioè, di un contratto di affitto tra il concedente (titolare del salone/centro) e l'affittuario (imprenditore in possesso dell'abilitazione professionale) che prevede la*

*cessione in uso di una postazione di lavoro già esistenti, affinché quest'ultimo possa esercitare autonomamente la propria attività.*

*Il contratto deve contenere, oltre alla durata, alle facoltà di recesso anticipato ed alle cause di risoluzione anticipata, specifici riferimenti relativi a: superficie data in uso, postazioni date in uso, eventuale uso di prodotti e attrezzature, rimborso delle utenze. È consigliabile prevedere corrispettivi specifici, anche forfetari o previa verifica dei consumi effettivi.*

***Se i locali sono condotti in locazione, è necessario il consenso espresso del proprietario (se non compreso nel contratto originario).***

### **Sul piano fiscale**

*E' d'obbligo sottolineare preliminarmente che la disciplina fiscale prende in considerazione fattispecie che si fondano sulla liceità della causa, ammissibilità da parte della normativa di settore e quindi interpretazione del contratto.*

*A tal proposito è opportuno ricordare che ai sensi delle Leggi 174/2005, che disciplina l'attività di acconciatore, e 1/1990, che disciplina l'attività di estetista, tali attività vanno esercitate in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti.*

*Ciò premesso, trattandosi di due imprese autonome, il cedente e l'utilizzatore dovranno rilasciare ciascuno le fatture/scontrini fiscali relativi alle prestazioni rese alla propria clientela.*

*Ai fini del rapporto tra le due imprese, il cedente fatturerà all'utilizzatore (con IVA al 21%) il corrispettivo per l'uso della poltrona/cabina e per gli altri elementi convenuti, che costituirà ricavo per il cedente e spesa deducibile dal reddito d'impresa per l'utilizzatore.*

*Il grado di analiticità con il quale verrà stipulato il contratto sarà determinante per consentire una corretta applicazione degli studi di settore. Andranno conseguentemente fatturati distintamente i metri quadri di salone/centro utilizzati, gli effettivi consumi delle utenze, il valore dei beni strumentali utilizzati, i materiali di consumo.*

*Sono in corso ulteriori approfondimenti circa le modalità di inserimento di tali informazioni all'interno dei modelli degli studi di settore.*

## **Sul piano giuslavoristico**

*Al fine di rendere esplicito che non si prefigura un rapporto di lavoro dipendente, è indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali.*

*Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, gli elementi determinanti che possono condizionare gli esiti di un eventuale accertamento ispettivo sono:*

- la corretta gestione della clientela*
- i rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori.*

*In merito al primo punto è indispensabile che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale. Non è quindi possibile che tra i due soggetti vi siano scambi di prestazioni in momenti particolari, quali ad esempio quelli in cui nel salone/centro sono presenti più clienti di un imprenditore e nessuno dell'altro. In tale ipotesi si configurerebbe infatti una mera prestazione di lavoro o manodopera resa in favore dell'altro soggetto che potrebbe acquisire, secondo i casi, la veste di committente o, anche, di datore di lavoro, con inevitabili conseguenze sul piano del trattamento fiscale e contributivo. Ciò non impedisce che i due soggetti possano scambiarsi i clienti in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) ma sempre a condizione che il soggetto che effettua la prestazione sia poi lo stesso che rilascia la ricevuta e incassa il compenso dal cliente.*

*Per quanto concerne invece i rapporti tra i due imprenditori è evidente che entrambi devono comportarsi come veri **imprenditori/lavoratori autonomi**, per cui nessuno dei due deve impartire ordini all'altro o dare indicazioni su come effettuare le prestazioni né tantomeno esercitare controlli sull'operato dell'altro o, peggio ancora, effettuare richiami. Inoltre i ricavi dell'attività devono provenire esclusivamente dalle ricevute rilasciate ai clienti ai quali è stata erogata la prestazione e non da fatture emesse per prestazioni d'opera in favore dell'altro imprenditore.*

*Si richiama, infine, i limiti di utilizzo dell'affitto della poltrona/cabina individuati nell'ambito del sopra citato "Avviso comune" tra le parti firmatarie del CCNL di settore:*

- Una poltrona/cabina per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti;*
- Due poltrone/cabine per le imprese che occupano da 4 a 9 dipendenti;*
- Tre poltrone/cabine per le imprese che occupano più di 10 dipendenti.*

*Non è inoltre possibile affittare la poltrona/cabina a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.*

*Infine, dovranno essere rispettati tutti i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in considerazione anche del fatto che non esistono divieti all'affitto di poltrona/cabina a livello normativo.*